

Torino, 20 gennaio 2014

## **Comunicazione ai Fiduciari medico legali**

### **Oggetto: Accertamento delle lesioni di lieve entità**

In data 23 dicembre 2013 è stato emanato il Decreto Legge n. 145 denominato Destinazione Italia, contenente una vasta serie di misure che dovranno incidere - secondo le intenzioni dei proponenti - su tutto il "ciclo di vita dell'investimento" e che non sono soltanto una mera lista di interventi normativi; esse costituiscono un'espressione concreta di *policy making*, andando oltre il classico *law making* in quanto mirate a modificare i comportamenti e non solo il quadro legale di riferimento.

La novella legislativa riguarda una pluralità di ambiti, in particolare quello assicurativo: con l'articolo 8 del Decreto "*Disposizioni in materia di assicurazione rc. auto*", il legislatore configura un nuovo intervento di manutenzione all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, che già aveva subito un'importante ristrutturazione con la Legge 24 marzo 2012, n 27.

Nella relazione illustrativa all'articolo 8 si afferma che "*le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.*

*Lo spirito complessivo degli interventi proposti è quello di garantire la razionalizzazione e l'efficientizzazione dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative".*

Per quanto riguarda l'aspetto medico legale, l'articolo 8 del Decreto prevede che il riscontro medico legale delle lesioni di lieve entità da qui in avanti potrà avvenire soltanto attraverso un accertamento strumentale, modificando sostanzialmente l'articolo 32 3-*quater* della Legge 27/2012, che per completezza riportiamo di seguito:

#### **3-ter**

*"Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".*

#### **3-quater**

*"Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."*

Nell'articolo 8 del recente Decreto si dispone che le parole dell'articolo 32 3-*quater* "visivamente o" siano soppresse.

Dunque, in base alla citata modifica, il danno alla persona per lesioni di lieve entità sarà risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti **strumentalmente** accertata l'esistenza della lesione; resta invece inalterato il disposto del 3-*ter*.

Per inquadrare in modo corretto la portata dell'attività di accertamento medico legale in ordine ai sinistri RC Auto, richiamiamo gli ultimi dati forniti da Ania, dai quali si apprende che i danni alla persona rappresentano il 68% del totale dei risarcimenti, mentre il restante 32% pertiene ai danni a cose.

All'interno dei danni alla persona, questa la scomposizione in percentuale del costo complessivo dei sinistri per le singole voci di danno:

- 14% le lesioni fino al 2% (per un importo complessivo di 1,7 miliardi di €)
- 8% le lesioni dal 3 al 9% (per un importo complessivo di 1 miliardo di €)
- 29% le lesioni gravi (per un importo complessivo di 3,6 miliardi di €)
- 17% i mortali.(per un importo complessivo di 2 miliardi di €).

Dal nostro punto di osservazione riteniamo che la nuova normativa contribuisca a chiarire almeno in parte i punti di incertezza introdotti dal legislatore del 2012 ed, in concreto, a vanificare l'interpretazione fino ad oggi prevalente, secondo la quale l'avverbio "visivamente" doveva essere concepito in modo estensivo, fino a contemplare l'intero esame obiettivo del medico legale, così da ritenere impegnati tutti gli organi di senso e non solo quello della vista. .

Appare in ogni caso di tutta evidenza come anche il nuovo disposto sia destinato ad impattare in modo rilevante sull'attività medico legale.

Chiediamo pertanto a tutti i Fiduciari di attenersi scrupolosamente al nuovo dettato legislativo nello svolgimento dell'attività peritale per conto delle imprese del Gruppo, per consolidare i positivi risultati tecnici conseguiti negli ultimi 18 mesi.

Per ogni altro aspetto del tema microlesioni, richiamiamo *in toto* le considerazioni espresse in occasione degli ultimi incontri sul territorio e delle comunicazioni del 3 aprile 2012 e del 24 maggio 2012. Ci riferiamo in particolare alla necessità di mantenere un atteggiamento rigoroso e conforme alle disposizioni legislative e di verificare secondo i canoni tipici della miglior disciplina medico legale la compatibilità del quadro clinico indagato con l'evento oggetto dell'iniziale denuncia.

Senza addentrarci in complicate operazioni esegetiche, riteniamo inoltre che possa rimanere lo spazio per qualche parziale temperamento ad un'interpretazione strettamente letterale; tale temperamento è dettato più che altro dal buon senso per alcune specifiche fattispecie quali il danno estetico, per sua natura legato alla constatazione visiva, oppure le menomazioni permanenti, quali ad esempio la perdita di un testicolo o l'amputazione di un dito, allorchè i sanitari non abbiano ritenuto necessaria l'effettuazione dell'accertamento strumentale.

Sarà nostro impegno monitorare con attenzione - anche grazie alle segnalazioni di tutti i Fiduciari - le applicazioni del disposto in questione nelle sedi giudiziali; ci riserviamo inoltre di ritornare in argomento a breve termine, ove in occasione della conversione in Legge del Decreto siano apportate sostanziali modificazioni al disposto stesso.

Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

Ufficio Previdenza e Fiduciari medico legali